



# MUNICIPIO CITTA' DI NASO

Provincia di Messina



Delibera N. 38 del 09.09.2014

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Approvazione regolamento TARI.**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì NOVE del mese di SETTEMBRE ( 09.09.2014) alle ore 18:30 e seguenti, nella sala del Cine Auditorium Comunale ubicata in via Cuffari, giusta ordinanza sindacale n. 08 del 16 giugno 2010, a seguito determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale, convocato ai sensi dell'art. 19, 3° comma, della L.R. 7/92 e dell'art. 22 del vigente Statuto Comunale, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta di inizio disciplinata dal 1° comma, dell'art. 30 della L.R. 6-3-86, n. 9, risultano all'appello nominale:

Numero	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	BEVACQUA IVAN		X
2	NANI' GAETANO	X	
3	CALANNA MASSIMO	X	
4	PENSABENE BUEMI LUCIANO		X
5	RIFICI FILIPPO MASSIMILIANO	X	
6	LO PRESTI DECIMO		X
7	BONTEMPO CLAUDIO	X	
8	SCORDINO CONO	X	
9	TRISCARI FRANCESCO	X	
10	PORTINARI ALFREDO	X	
11	TRISCARI ANTONINO		X
12	LETIZIA ANTONINO	X	
13	PARASILITI MARIA	X	
14	GORGONE ROSALIA	X	
15	CATANIA FRANCESCO	X	

Assegnati n.	<b>15</b>	Presenti n.	<b>11</b>
In carica n.	<b>15</b>	Assenti n.	<b>04</b>

Assume la Presidenza il consigliere, **dr. Filippo Rifici**, nella qualità di vice Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale, **dott.ssa Carmela Calì**.

Sono presenti: il Sindaco, avv. Daniele Letizia, l'assessore Giuseppe Randazzo Mignacca; l'assessore Massimo Costantino, l'assessore Giovanni Rubino e il responsabile dell'area contabile f.f., rag. Anna Rita Calcerano.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, apre la seduta.

La seduta è pubblica.



# Municipio della Città di Naso

Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 35 DEL 13.06.14 PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: Approvazione regolamento TARI.

## L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo cumulo di tributi comunali;

Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova normativa e ad approvare il regolamento TASI;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) *i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*

- 5) *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

**Visti** i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) *abitazioni con unico occupante;*
- b) *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
- c) *locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
- d) *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
- e) *fabbricati rurali ad uso abitativo;*

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

**Visto** il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del Decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Esaminata** la bozza di regolamento comunale TARI, predisposta dal competente ufficio comunale, costituito da n° 28 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ed approvato con deliberazione di Giunta Municipale n° 94 del 6 giugno 2014, rimandando la definitiva approvazione al Consiglio Comunale.

**Visto** l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** l'art. 38 comma 3 del vigente Statuto Comunale secondo il quale i regolamenti possono essere adottati sotto forma di schema dall'Organo Esecutivo e solo successivamente approvati dal Consiglio Comunale.

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, così come modificato dal D.L. n° 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria.

**VISTO** il D.M. del 29 aprile 2014 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal 30 aprile al 31 luglio 2014, da parte degli Enti Locali;

**VISTO** il D.Lgs 18/08/2000, n° 267.

**VISTO** l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia.

**VISTO** lo Statuto Comunale, in particolare l'art. 2 comma 6

**SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI**

1. Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) composto da n° 28 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione, nel Comune di Naso, della Tassa sui Rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art.1, comma dal 639 e seguenti della Legge n° 147/2013 e ss.mm.ii., una delle due componenti dell'Imposta Comunale Unica riferita ai servizi.
3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
4. Di determinare le tariffe del tributo con specifica deliberazione.
5. Di trasmettere, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilanci o di previsione
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 6, del vigente Statuto Comunale, il regolamento sarà ripubblicato per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.

Il Responsabile dell'istruttoria  
Carmela Sirna

*Carmela Sirna*

Il Proponente

L'Assessore alle Attività Produttive  
Giuseppe RANDAZZO

*Giuseppe Randazzo*